

## Il Calcio Illustrato marzo 2014

Rubrica **NORME E GIUSTIZIA SPORTIVA** di Mattia Grassani - 12.03.2014

### Il trasferimento dei calciatori stranieri

In seguito alla riforma NOIF attuata a giugno 2013 dalla Figc vediamo cosa è cambiato analizzando alcuni casi reali mentre i campionati si avviano verso la fase finale della stagione.

Nel numero di agosto-settembre 2013, abbiamo approfondito **la nuova disciplina del tesseramento dei calciatori stranieri nei campionati dilettantistici**, prendendo in esame le nuove disposizioni approvate dalla F.I.G.C. con il Comunicato Ufficiale n. 194/A del 12 giugno 2013, abrogativo dell'art. 40, comma 11bis, N.O.I.F. a fronte dell'introduzione degli artt. 40quater e 40 quinquies.

La prima stagione di applicazione del testo riformato della norma, esaurito il girone di andata e con i campionati ormai nella fase finale, è stata – fino ad oggi – foriera di interessanti casistiche e problematiche interpretative, meritevoli di commento. In particolare gli addetti ai lavori **si sono dovuti confrontare con una realtà completamente innovata**, rimanendo solo in parte soddisfatti, anche dalle pronunce intervenute sul punto, come sempre accade allorché una regolamentazione ormai consolidata nel tempo viene modificata in maniera significativa.

La maggiore novità ha riguardato **la possibilità di trasferire o svincolare gli atleti stranieri in corso di stagione**, laddove, fino al 12 giugno 2013, il loro tesseramento aveva tassativamente durata annuale, non potendo interrompersi anticipatamente per nessuna ragione. Al riguardo, sono stati posti numerosi interrogativi, parte dei quali, come detto, risolti dagli organi di giustizia, di cui commenteremo, nel prosieguo, i passaggi più rilevanti.

#### **L'AUTORIZZAZIONE FEDERALE IN CASO DI TRASFERIMENTO INFRANNUALE: SÌ O NO?**

Le norme approvate durante lo scorso mese di giugno, sulla falsariga di quelle previgenti, prevedono che "il tesseramento dei calciatori decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.". La problematica maggiormente dibattuta tra i dirigenti di società in occasione della finestra di tesseramento invernale (chiusa il 17 dicembre scorso) ha coinvolto **l'applicabilità di siffatto principio in caso di trasferimento o svincolo infrannuale**. In altre parole, se, all'atto del tesseramento, il rapporto tra società e calciatore straniero (e la possibilità di impiego di quest'ultimo) decorre pacificamente dalla data di autorizzazione della F.I.G.C. all'esito della verifica dei documenti, cosa accade in caso di trasferimento da una società all'altra o di svincolo nella finestra invernale? I fautori dell'interpretazione in forza della quale sarebbe necessaria una nuova autorizzazione, inizialmente in maggioranza, hanno fondato la loro posizione sul fatto che, nella sostanza, un trasferimento corrisponderebbe ad un distinto tesseramento rispetto al precedente, anche presso club appartenente a Comitato/Dipartimento/Delegazione diverso rispetto al primo che aveva autorizzato l'impiego dell'atleta, per cui sarebbe stato indispensabile il nuovo benestare dell'organo federale competente.

L'opposta corrente, invece, ritiene che la norma introdotta il 12 giugno 2013 **non preveda espressamente la necessità di ulteriore autorizzazione federale in caso di trasferimento, bensì, unicamente, in caso di "primo tesseramento" o di "rinnovo"**, essendo la verifica circa la regolarità della documentazione da parte della Federazione necessaria soltanto all'atto dell'ingresso del calciatore nell'ordinamento federale, ma non in occasione dei successivi movimenti interni.

Inoltre, l'art. 40quater N.O.I.F., stabilisce che il trasferimento ha luogo **"nel corso di validità del loro tesseramento"**, confermando, in questo modo, che, in occasione di trasferimento infrannuale non si verificherebbe un "nuovo tesseramento", ma **soltanto la modifica del soggetto contraente** (ovvero il club) nel rapporto trilaterale calciatore - F.I.G.C. - società, senza che il vincolo di tesseramento tra atleta e Federazione cessi.

Siffatta linea di pensiero poggia anche sul fatto che l'art. 39, comma 1, N.O.I.F., in perfetto coordinamento con l'art. 36, comma 1, dello stesso testo regolamentare, prevede che "calciatori sono tesserati per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno", per cui, in caso di trasferimento, il tesseramento non si interromperebbe, non avendo luogo né un cd. "primo tesseramento", né un "rinnovo del tesseramento" mediante "aggiornamento della posizione", **producendosi esclusivamente la modificazione della società per cui il tesserato F.I.G.C. si impegna a svolgere attività sportiva**.

La problematica sembra essere stata risolta in senso favorevole a quest'ultimo orientamento: tra le varie pronunce, si segnala quella del Giudice Sportivo c/o F.I.G.C. – Comitato Regionale Puglia, il quale, con Comunicato Ufficiale n. 48 del 9 gennaio 2014, investito di giudicare un ricorso con cui un club chiedeva l'irrogazione della sanzione della perdita della gara nei confronti di una consorella che aveva impiegato un calciatore extracomunitario tesserato a seguito di trasferimento definitivo, ha statuito quanto segue: "L'art. 40 quater delle N.O.I.F., al comma 1.2, non prevede alcuna autorizzazione per l'utilizzo di calciatori stranieri nell'ipotesi di trasferimento ad altra società".

Nel caso di specie l'autorizzazione al tesseramento era intervenuta all'inizio della stagione sportiva 2013 - 2014 in favore della società M. SRL [cedente il tesseramento del calciatore, nda] e, conseguentemente, non era più necessaria in occasione del trasferimento infrannuale, **con conseguente decorrenza del rapporto con la nuova società dalla data di invio della raccomandata al Comitato Regionale Puglia** (14 Dicembre 2013); tanto premesso delibera di rigettare il

reclamo proposto dall'U.G. M. S. e, per l'effetto, di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante; di confermare il risultato, conseguito sul campo, di 1 - 4 in favore della società V. F."

### **AUTORIZZAZIONE VS EFFICACIA IMMEDIATA: DISCRIMINAZIONE?**

Inoltre, per la prima volta, con l'introduzione della novella del 12 giugno 2013, in ambito dilettantistico **sono stati differenziati gli status di straniero comunitario ed extracomunitario**: in luogo di una disciplina comune, siccome avveniva da decenni, è stato di fatto "liberalizzato" il tesseramento dei cittadini UE, mentre viene limitata a due unità per club la quota di extracomunitari tesserabili.

Con C.U. n. 122 del 23 dicembre 2013, la Commissione Disciplinare c/o F.I.G.C – Comitato Regionale Lazio, in una fattispecie relativa ad atleta extracomunitario, dando atto che "la società N. C. aveva invece interpretato la disposizione in senso aderente alla disciplina comunitaria ed aveva quindi schierato il calciatore, in possesso di tutti i requisiti, dopo l'inoltro della richiesta di tesseramento ma prima, di pochi giorni, rispetto alla concessione dell'autorizzazione", ha precisato che **"le norme in materia di tesseramento sono tutte tassative e non prevedono possibilità di interpretazioni analoghe ed estensive**. L'elemento psicologico nel compimento di atti che violino tali norme è del tutto influente in quanto si prescinde sia dal dolo che dalla colpa, bastando che la disposizione risulti violata. Infine la differenziazione delle modalità di accesso al tesseramento tra i calciatori italiani e quelli extracomunitari risiede nella necessità di permanenza dei requisiti ulteriori, rispetto a quello della libertà da vincoli, richiesti per il tesseramento dei non cittadini italiani, quali quello della regolarità della permanenza nel territorio nazionale".

### **TRASFERIMENTO ALL'ESTERO E RIENTRO IN ITALIA: RETROATTIVITA'?**

Un altro interessante aspetto che ha chiarito profili interpretativi delle nuove disposizioni è quello deciso dalla Corte di Giustizia Federale, il massimo organo di giustizia sportiva in seno alla F.I.G.C., con il Comunicato Ufficiale n. 135/CGF, pubblicato il 5 dicembre 2013.

Due calciatrici avevano visto opporre il diniego all'instaurazione del vincolo di tesseramento per un club di Serie A, dapprima da parte dell'Ufficio Tesseramento Centrale della F.I.G.C., indi dalla Commissione Tesseramenti, a seguito di trasferimento da una società svizzera presso cui si erano vincolate nella s.s. 2012/2013. L'Ufficio Tesseramento centrale F.I.G.C. aveva motivato il diniego in quanto "ai sensi della normativa vigente, art. 40 quater comma 2, la stessa [calciatrice nda] potrà tesserarsi per la Stagione Sportiva 2013/2014, soltanto per la società dilettantistica con la quale era stata tesserata al momento del trasferimento alla Federazione estera".

In altre parole, **era stato impedito alle calciatrici il tesseramento per una società affiliata alla F.I.G.C. diversa da quella di appartenenza al momento in cui si erano trasferite all'estero**, perché siffatta operazione era vietata dall'art. 40 quater delle N.O.I.F., non ancora approvato al momento del tesseramento per il club svizzero ma vigente al momento della richiesta di rientro in Italia, per cui l'organo di prime cure aveva ritenuto applicabile la nuova disciplina in forza del principio tempus regit actum. In realtà, secondo la Corte di Giustizia Federale, "la calciatrice al momento del suo trasferimento in Svizzera, avvenuto in data 09.11.2012, durante la vigenza dell'art. 40, comma 11, punto 3, lett. a) N.O.I.F., ha fatto affidamento su quanto disposto dalla suddetta norma per il suo ritrasferimento in Italia. La norma in questione consentiva alla calciatrice di tesserarsi, nella stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero, per una società diversa rispetto a quella di appartenenza al momento del trasferimento alla Federazione estera.

La nuova norma introdotta dal legislatore federale in data 12.6.2013, l'art. 40 quater, comma 2, N.O.I.F., stabilisce che **'I calciatori/calciatrici non professionisti, trasferiti all'estero e residenti in Italia, possano trasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero**. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società... è di tutta evidenza che tale norma impedisce alla calciatrice, per la stagione sportiva 2013/2014, di tesserarsi per una società sportiva diversa da quella di appartenenza al momento del suo trasferimento all'estero.

A questo punto sarebbe stato auspicabile da parte del legislatore sportivo prevedere una norma transitoria che disciplinasse i casi come quello all'attenzione di questa Corte al fine di tutelare le legittime aspettative di quei calciatori che nella stagione sportiva 2012/2013 si sono trasferiti presso una Federazione estera. In mancanza di una norma transitoria è giusto e doveroso tutelare quei calciatori/calciatrici che hanno in buona fede fatto affidamento sulla possibilità di poter rientrare in Italia ed essere tesserati per società diversa da quella di appartenenza al momento della richiesta di trasferimento all'estero e ciò in virtù del già citato principio di tutela dell'affidamento che rende applicabile ad essi la normativa previgente di cui all'art. 40, comma 11, punto 3, lett. a) N.O.I.F.. Il ricorso merita pertanto accoglimento".

In forza della superiore motivazione, l'organo di ultima istanza endofederale **ha annullato il diniego al tesseramento**, consentendo l'instaurazione del vincolo tra le due calciatrici e la nuova, differente, società rispetto a quella dalla quale erano state trasferite all'estero.

### **CONCLUSIONI**

La prima stagione successiva all'entrata in vigore della nuova disciplina ha ovviamente presentato profili applicativi

incerti e dubbi negli operatori di settore che, tuttavia, potranno essere risolti, oltre che dagli arresti giurisprudenziali anche dagli interventi dei Comitati Regionali tali da fornire la corretta chiave di lettura di una normativa finalmente adeguata alla realtà attuale.

La quale consente, sicuramente, alle società dilettantistiche di disporre di maggiori strumenti operativi nell'allestimento delle varie formazioni, di prima squadra e giovanili. Una normativa molto rinnovata rispetto al passato, che necessita, come ovvio, di un certo tempo per essere adeguatamente coordinata con il reticolato normativo previgente ma che, **senza dubbio, ha contribuito ad adeguare i regolamenti in essere alla realtà sportiva dei nostri tempi**, che deve volgere lo sguardo in misura sempre più attuale allo sviluppo ed alla promozione dell'integrazione degli stranieri nel nostro territorio e nelle realtà associative che vi operano.

#### **FOCUS SU > Giovane di serie straniero: tesserabile a gennaio?**

La casistica ha portato all'attenzione degli operatori del settore anche altre problematiche, sulle quali persistono dubbi interpretativi.

Tra queste, il trasferimento di calciatori stranieri anche in ambito dilettantistico ha aperto il dibattito circa i **giocatori vincolati come "giovani di serie" per club professionistici**, i quali, come noto, possono cambiare club - in linea generale - in favore di associazioni dilettantistiche nel mese di gennaio, in coincidenza con la finestra di mercato invernale del settore professionistico.

Molti dirigenti di compagini aderenti alla L.N.D. si sono posti il dubbio se, in tale periodo, fossero trasferibili anche i "giovani di serie" stranieri, rilevando - ove fosse consentita tale facoltà - una distonia con il divieto di tesserare atleti non italiani, in ambito dilettantistico, dopo il 31 dicembre, sancito dall'art. 40 quater delle N.O.I.F.

In realtà, a parere di chi scrive, nella materia in discussione non esiste conflitto normativo tra le due disposizioni, atteso che il cambio di società di calciatori stranieri sancita dalla norma sopra richiamata **riguarda soltanto i club dilettantistici che abbiano un atleta proveniente dall'estero in organico**, intesi quindi come società "cedente", che ben possono, da questa stagione, trasferirlo o svincolarlo anche in corso di stagione, essendo venuta meno la tassatività del tesseramento annuale.

Per tutta la restante disciplina, compreso il trasferimento degli stranieri "giovani di serie" da club professionistici a società dilettantistiche, si applica la normativa generale, per cui appare precluso il tesseramento successivamente al 31 dicembre di ciascuna stagione sportiva ove il calciatore non sia cittadino italiano.

#### **FOCUS SU > Il salto da Dilettanti a Professionisti**

Merita, infine, alcune considerazioni la circostanza che, con la novella regolamentare del giugno 2013, molti calciatori dilettanti stranieri, anche minorenni, dispongano certamente di maggiori possibilità di accedere, anche in corso di stagione, al settore professionistico.

A maggior ragione laddove si consideri che la facoltà di trasferire lo straniero tesserato per un club dilettantistico ad una consorella pro in corso di tesseramento potrebbe consentire a queste ultime, oltre a valutare le qualità del giovane mediante l'impiego per un periodo limitato in un contesto meno competitivo, di **evitare i tempi - piuttosto lunghi - e le procedure, meno snelle, cui le società professionistiche debbono far fronte** - rispetto alle compagini appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti - allorché intendano tesserare un minore straniero proveniente da Federazione estera.